

Codice A1604B

D.D. 20 ottobre 2021, n. 671

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Acresse-Carello, ubicata nel Comune di Locana (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 671/A1604B/2021

DEL 20/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Acresse-Carello, ubicata nel Comune di Locana (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito riconosciuto nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 15 giugno 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 133 del 15 giugno 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. della sorgente potabile denominata *Acresse-Carello*, ubicata nel Comune di Locana (TO) - dati catastali dell’opera di presa: foglio di mappa n. 75, particella catastale: n. 194 - quota 1.620 metri s.l.m..

L’area di salvaguardia della suddetta sorgente risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. Per quanto concerne il regime idrogeologico della sorgente non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell’ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Il riferimento per il titolo all’uso della sorgente è la determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 252-12766/2014 del 22/04/2014.

La sorgente *Acresse-Carello* è ubicata in corrispondenza di un pendio più o meno acclive sul versante orientale del monte La Cialma e risulta alloggiata all’interno di un locale tecnico; la captazione avviene al termine di un corto cunicolo che convoglia le acque verso le prime vasche di decantazione, da cui poi viene inviata alla vasca di carico, situata a circa 150 metri in direzione Est-Sud-Est rispetto alla sorgente.

Nei dintorni dell’emergenza e del bacino di alimentazione non sono presenti dissesti attivi o quiescenti, vi sono, invece, alcuni edifici isolati, per lo più abbandonati o utilizzati di rado, la viabilità forestale connessa ai collegamenti con tali fabbricati e al servizio delle piste di sci nella

stagione invernale e gli impianti di risalita.

Dal punto di vista geologico, il substrato è caratterizzato da rocce afferibili all'Unità del Gran Paradiso, che affiorano prevalentemente nei settori più acclivi, mentre nel resto del territorio sono presenti coperture di depositi quaternari di origine glaciale, gravitativa e detritico-colluviale. Nel dettaglio, la sorgente è situata in un versante più o meno acclive caratterizzato da depositi glaciali, costituiti da ghiaie, ciottoli e blocchi immersi in un'abbondante matrice sabbioso-limosa e da depositi detritico-colluviali, derivanti sia dal rimaneggiamento degli originari depositi glaciali sia dalla disgregazione del substrato roccioso. Per la tipologia di materiale presente, la circolazione dell'acqua infiltrata avviene prevalentemente per porosità primaria all'interno dei depositi detritici (depositi morenici) con un grado di vulnerabilità da medio ad alto.

Sulla sorgente *Acresse-Carello* non sono presenti installazioni per la misura automatica della portata nel tempo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A); tuttavia, la presenza di copertura vegetale e l'assenza di centri di pericolo all'interno del bacino di alimentazione consentono di abbassare il grado di vulnerabilità da elevato ad alto e, di conseguenza, l'area di salvaguardia nel seguito definita ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri a monte, 22,50 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 1.575 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 106.058 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 695.932 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Tavola: 6 – Aree di salvaguardia della sorgente sita nel comune di Locana (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia della sorgente su base catastale - Scala 1:5000”;*
- *“APPENDICE C – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia è caratterizzata dalla presenza di una serie di fabbricati fatiscenti non più in uso, che pertanto non costituiscono centri di pericolo per la captazione; viene invece effettuata la stabulazione di un elevato numero di capi di bestiame (bovini e ovini) in alta quota, ma si ritiene probabile che l'estensione dell'area in cui si verifica (che impedisce la concentrazione di deiezioni animali) e la presenza della copertura erbacea sia sufficiente a garantire la protezione della sorgente: ciò nonostante è stato redatto specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Nell'area di salvaguardia è presente, pur su di una limitata superficie, una modesta pressione antropica derivante dal pascolo estivo del bestiame e, pertanto, si è resa necessaria la redazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari; tuttavia, trovandosi in ambito montano, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati

e osservati;

- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è stato quindi necessario per l'area di salvaguardia della sorgente *Acresse-Carello*, caratterizzata dalla presenza di superficie boscata per quasi il 70% della superficie interessata, con prevalenza di boscaglie pioniere o d'invasione e lariceti e cembrete, mentre il 30% è occupato da praterie destinate al pascolo nella stagione estiva. In questi contesti morfologici, la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente che, nel caso specifico, è stata classificata alta e, di conseguenza, attribuibile alla Classe A per quanto riguarda gestione agricola; i terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, pertanto, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 15 settembre 2020, ha trasmesso al Comune di Locana (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Acresse-Carello*, ubicata nel medesimo Comune di Locana e gestita dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Locana (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - e l'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 13 ottobre 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota e privo di antropizzazione determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia ridefinita, a parte alcuni edifici isolati, per lo più abbandonati, la viabilità forestale connessa ai collegamenti con tali fabbricati e al servizio delle piste di sci nella stagione invernale e gli impianti di risalita. Sussistono, invece, le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, pertanto è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- in relazione alla destinazione d'uso delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo

- stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- qualora i terreni ricadenti nelle zone di rispetto fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
 - in relazione ai fabbricati fatiscenti non allacciati alla rete fognaria che ricadono nell'area di salvaguardia, è necessario che sia valutato l'effettivo stato di abbandono e/o inutilizzo; nel caso in cui tali edifici fossero ancora utilizzati sarà necessario, una volta censita l'eventuale presenza di sistemi di smaltimento dei reflui, individuare idonee misure di messa in sicurezza degli stessi in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; nel caso di ristrutturazione potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari; deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi;
 - deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
 - in relazione all'utilizzo turistico invernale dell'area, è necessario prevedere specifici protocolli di intervento da attuare in caso di sversamenti accidentali di materiali pericolosi per la salute umana o per l'ambiente nell'intero bacino di alimentazione della sorgente;
 - si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo; dovranno essere realizzate, ove mancanti, adeguate opere di protezione del manufatto di captazione dalle acque di ruscellamento e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
 - per la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
 - nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26, in data 1 luglio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici

rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che la sorgente potabile denominata *Acresse-Carello*, ubicata nel Comune di Locana (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri, le piste forestali e le strade secondarie che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità secondaria che attraversa l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati abbandonati e fatiscenti privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si prevedano specifici protocolli di intervento da attuare in caso di sversamenti accidentali di materiali pericolosi per la salute umana o per l'ambiente nel bacino di alimentazione della sorgente;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività di pascolo nell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di

definizione dell'area stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Acresse-Carello*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività pastorali insistenti sulle zone di rispetto ristretta e allargata della sorgente *Acresse-Carello* potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 252-12766/2014 del 22/04/2014, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente denominata *Acresse-Carello*, ubicata nel Comune di Locana;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 15 settembre 2020, con la quale è stata trasmessa al Comune di Locana (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Acresse-Carello*, ubicata nel medesimo Comune di Locana e gestita dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 13 ottobre 2020 - prot. n. 81932;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 133, in data 15 giugno 2021, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 15 giugno 2021, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e

ss.mm.ii.;

- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Acresse-Carello*, ubicata nel Comune di Locana (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nei seguenti elaborati:
- *"Tavola: 6 – Aree di salvaguardia della sorgente sita nel comune di Locana (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia della sorgente su base catastale - Scala 1:5000"*;
 - *"APPENDICE C – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia"*;
- allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. Per quanto concerne le attività di pascolo che interessano l'area di salvaguardia della sorgente, ricadente in Classe A, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mentre nella zona di rispetto allargata è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento

regionale 9/R/2002 e ss.mm.ii. e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata. Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti. Inoltre, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Locana (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della sorgente potabile denominata *Acrease-Carello*, ubicata nel Comune di Locana - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Locana, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del


regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati abbandonati e fatiscenti privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; per quanto concerne l'eventuale ristrutturazione di tali fabbricati l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato




LEGENDA

Acresse Carello
 ● Sorgente
 ➔ Direzione di deflusso idrico sotterraneo

□ Zona di tutela assoluta
 □ Zona di rispetto ristretta
 □ Zona di rispetto allargata

Foglio catastale n. 75



	ZTA [mq]	ZRR [mq]	ZRA [mq]
Acresse Carello	1575	106058	695932

APPENDICE C

Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia

NOTA

Nell'indicazione delle particelle appartenenti alle aree di salvaguardia si sono considerate tutte le particelle, ossia anche quelle già comprese in un'area di salvaguardia più interna, ad eccezione di quelle comprese totalmente nell'area più interna.

Relativamente alla particelle catastali posizionate in corrispondenza della delimitazione esterna dell'area di rispetto allargata sono state considerate come segue:

- Sono considerate interamente all'interno della zona di rispetto se ricadono per più del 90% nell'area di salvaguardia;
- Sono escluse se l'area di salvaguardia ne occupa meno del 15%;
- Sono considerate come parziali se l'area di salvaguardia le occupa per circa la metà dell'estensione.

Qualora le zone di rispetto ristretta e allargata coincidano, viene riportata un'unica tabella in comune per entrambe le aree di rispetto. Si riporta una tabella unica anche per sorgenti con una o più zone di tutela in comune (non separabili in sottoaree).

ACRESSE CARELLO

Zona di Tutela Assoluta			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
75	38	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	45	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	194	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale

Zona di Rispetto Ristretta			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
75	38	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	45	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	50	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	142	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	143	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	144	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	145	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	148	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	162	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	164	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	194	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	215	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	221	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale

Zona di Rispetto Allargata			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
75	38	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	45	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	49	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	54	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	55	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	56	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	57	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	146	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	147	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	148	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	154	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	155	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	156	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	157	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	158	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	159	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	160	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale

Zona di Rispetto Allargata			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
75	161	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	162	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	163	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	164	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	165	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	166	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	167	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	168	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	169	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	170	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	171	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	172	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	173	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	174	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	175	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	176	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	194	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	215	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	219	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	220	Servizi interesse comunale - non differenziati	Parziale
75	221	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	222	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	223	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale
75	225	Servizi interesse comunale - non differenziati	Totale